

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Normativa | Prassi | Giurisprudenza

N. 3 | Ottobre 2021

Deloitte.

In questo numero

NORMATIVA

- Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Art. 6: nuovo regime per il Patent Box

PRASSI

Imposte dirette

- Risposta a Interpello n. 689/2021 dell'8 ottobre 2021 - Articoli 67 e 47, comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 – Liquidazione di società semplice che ha realizzato una plusvalenza esente derivante dalla cessione di un immobile detenuto da oltre cinque anni

IVA e Imposte indirette

- Risposta a Interpello n. 663/2021 del 5 ottobre 2021 - Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Note di variazione in diminuzione e dichiarazioni integrative a favore ex articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Crediti di imposta e agevolazioni fiscali

- Risposta a Interpello n. 726/2021 del 18 ottobre 2021 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Beni concessi in comodato
- Risposta a Interpello n. 732/2021 del 19 ottobre 2021 – Articolo 11, c. 1, lett. a), L. 212/2000 - DM 3 agosto 2017. Irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE

GIURISPRUDENZA

Imposta di registro

- Corte di Cass., Sezione V, Ord., 16 giugno 2021 n. 17020 – Atto enunciato e imposta di registro

Normativa

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Art. 6: nuovo regime per il Patent Box

Con la norma in esame il regime del patent box viene radicalmente modificato, trasformandolo in una maggiorazione del 90% nella deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo per software, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa. La deduzione spetta anche in relazione ai marchi che, come noto, erano stati esclusi dal precedente regime del patent box. La novità legislativa ha effetto a partire dalle opzioni presentate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di legge.

Prassi

Imposte dirette

Risposta a Interpello n. 689/2021 dell'8 ottobre 2021 - Articoli 67 e 47, comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 – Liquidazione di società semplice che ha realizzato una plusvalenza esente derivante dalla cessione di un immobile detenuto da oltre cinque anni

Il caso oggetto di interpello attiene ad una società semplice che ha realizzato una plusvalenza a seguito di cessione di un immobile e che, in seguito, venga sciolta dai soci, con assegnazione agli stessi, in modo proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, del patrimonio (rappresentato dalla somma di danaro incassata a fronte della vendita dell'unità immobiliare).

L'Agenzia ritiene che poiché la cessione ha per oggetto beni immobili posseduti da più di cinque anni, non sussiste il relativo presupposto impositivo (in base al combinato disposto degli artt. 6 e 67 del Tuir) e, pertanto, la Società non ha realizzato un reddito imponibile da imputare per trasparenza ai soci. La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può perciò dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla Società (in base al combinato disposto degli artt. 20-bis, 47, comma 7 e 67, comma 1, lettera b) del Tuir).

IVA e Imposte indirette

Risposta a Interpello n. 663/2021 del 5 ottobre 2021 - Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Note di variazione in diminuzione e dichiarazioni integrative a favore ex articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

Il caso oggetto dell'interpello attiene ad una società di leasing che, avendo erroneamente fatturato al 22% anziché al 10% i canoni di locazione, intendeva recuperare il maggior tributo versato e restituito all'utilizzatore.

A parere dell'Agenzia risulterebbero inapplicabili tanto l'art. 8, comma 6-bis, DPR 322/1998, in materia di dichiarazione integrativa a favore, quanto l'art. 30-ter, DPR 633/1972, relativo alle procedure di rimborso dell'imposta "non dovuta". Infatti, su tali disposizioni prevale il disposto dell'art. 26, DPR 633/72, che permette l'emissione di note di variazione (per la correzione di errori commessi in sede di fatturazione) soltanto entro il limite temporale di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Crediti di imposta e agevolazioni fiscali

Risposta a Interpello n. 726/2021 del 18 ottobre 2021 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Beni concessi in comodato

Il caso analizzato dall'Agenzia attiene alla possibilità di fruire del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (ex art. 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020 - L. 178/2020), in relazione a beni che una società concede in comodato ai propri clienti per i quali compie taluni servizi.

L'Agenzia, in considerazione delle analogie tra le discipline del super/iper ammortamento e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ritiene che le indicazioni fornite dalle relative circolari (ed in specie dalla Circolare n. 4/E del 2017) in tema di concessione in comodato d'uso a terzi dei beni oggetto dell'investimento possano essere estese alla nuova disciplina. In particolare, la citata circolare precisava che nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante potesse beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione fossero "strumentali" ed "inerenti" alla propria attività. Pertanto, prosegue la circolare, i beni dovevano essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovevano in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

Conclude quindi l'Agenzia che laddove la società Istante, relativamente al bene concesso in comodato, dimostri di trarre delle utilità (nel senso indicato dalla risoluzione n. 196/E del 2008) dalla stipula di un contratto a titolo gratuito come quello in questione, potrà accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Risposta a Interpello n. 732/2021 del 19 ottobre 2021 – Articolo 11, c. 1, lett. a), L. 212/2000 - DM 3 agosto 2017. Irrilevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE

L'interpello ha ad oggetto il caso di una società IAS/IFRS Adopter che ha proceduto al perfezionamento di un'operazione di aumento di capitale a favore di una società controllata tramite conferimento in natura di partecipazioni. L'operazione, effettuata a "fair market value", ha originato una plusvalenza che è stata contabilizzata a conto economico come provento finanziario e parzialmente esclusa dal reddito imponibile della società (mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi). Ciò premesso, l'Istante intende conoscere il corretto trattamento, ai fini della determinazione della base ACE dell'utile accantonato a Riserva Straordinaria riferibile alla plusvalenza emersa per effetto del conferimento di partecipazioni.

L'Agenzia ritiene che la fattispecie di conferimento di partecipazioni sia assibilabile in via analogica all'ipotesi di conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda), disciplinato dall'art. 5, comma 8, lettera b), del D.M. 3 agosto 2017, che ha sancito l'irrelevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento ai fini ACE delle riserve formate con utili rivenienti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

Sulla base di ciò l'Agenzia ha ritenuto che, al fine di garantire le medesime modalità di calcolo dell'agevolazione a prescindere dalle regole contabili adottate, il conferimento di partecipazioni in esame sia da assimilare, in via analogica, al conferimento d'azienda e che, pertanto, la plusvalenza emersa non possa essere considerata rilevante ai fini della determinazione dell'incremento di capitale proprio agevolabile ai fini ACE.

Giurisprudenza

Imposta di registro

Corte di Cass., Sezione V, Ord., 16 giugno 2021 n. 17020 – Atto enunciato e imposta di registro

L'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione in esame si occupa della determinazione del *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale quinquennale entro il quale l'Amministrazione finanziaria può notificare un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro e conseguentemente accertare la maggiore imposta relativa all'enunciazione di un finanziamento soci enunciato in un atto di scissione (ex artt. 22 e 76, DPR 131/1986).

In maggiore dettaglio, i giudici affermano che il *dies a quo* di decorrenza del termine decadenziale quinquennale coincide con il giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione dell'atto enunciato. Infatti, notano i giudici, *“in caso di imposizione di registro di atto enunciato D.P.R. 131/1986, ex articolo 22, il termine di decadenza dell'azione della finanza di cui al citato D.P.R. 131/1986, articolo 76, decorre: a) dalla registrazione dell'atto enunciante, nell'ipotesi in cui l'atto enunciato fosse soggetto a registrazione in caso d'uso citato D.P.R. 131/1986, ex art. 6 e l'ipotesi di uso non si sia verificata prima della enunciazione; b) dal momento in cui avrebbe dovuto essere registrato, stante il perfezionamento dell'ipotesi di uso, l'atto enunciato soggetto a registrazione in caso d'uso e non in quel momento tassato; c) dallo scadere del termine di registrazione suo proprio, nell'ipotesi in cui l'atto enunciato fosse soggetto a registrazione in termine fisso ex articolo 5, D.P.R. cit.”*.

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. 080 8680801
Fax 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax. +39 051 228976

Catania

Viale XX Settembre 70
Tel. +39 095 6147211
Fax. +39 095 6147212

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax. +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax. +39 010 585319

Milano

Via Tortona, 25
Tel. +39 02 83324111
Fax. +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax. +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax. +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. 051 65821
Fax 051 228976

Roma

Via XX Settembre, 1
Tel. +39 06 489901
Fax. +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.